

TI_GERICHTE 52.2001.315 vom 8. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.315

FR: TI_GERICHTE 52.2001.315 du 8 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.315 del 8 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 29

Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). Il ricorrente ha avuto modo di esporre le sue ragioni per iscritto dinanzi al Consiglio di Stato, nonché dinanzi a questo Tribunale. Ne consegue che in concreto non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito. 3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). 4. 4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento

amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura. 4.2. Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato la decisione di multa inflittagli in sede penale. Per giustificare la sua inazione egli si è limitato ad affermare nella memoria di ricorso al Consiglio di Stato nonché, da ultimo, in questa sede, che era "convinto che una volta pagata la multa in oggetto la vicenda si sarebbe conclusa" (pto. 3). Ad ogni modo, egli non eccepisce l'irregolarità della notifica del rapporto di contravvenzione e della relativa decisione di multa, che, in effetti, hanno esplicitato tutti gli effetti di legge, segnatamente quelli prodotti dalla decorrenza dei termini d'impugnazione. Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Considerati i precedenti a suo carico - e, in particolare, il fatto che gli era stata da poco restituita la licenza di condurre dopo una revoca di due mesi per circolazione in stato di ebbrietà - non poteva ignorare che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia, non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato alla condanna pronunciata dalla Sezione della circolazione. 5. 5.1. Gli estremi per la revoca della licenza di condurre a scopo di sanzione secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr sono dati quando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza del traffico o di terzi (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.). Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente non ha osservato una segnalazione semaforica rossa indicante "fermata", inoltrandosi nell'intersezione e collidendo con un motoveicolo che sopraggiungeva da sinistra. Non vi è quindi dubbio che egli ha concretamente messo in pericolo la sicurezza della circolazione. La colpa dell'insorgente non può venir qualificata come lieve, tanto più che l'infrazione in esame è stata commessa meno di quattro settimane dopo la fine di un precedente periodo di revoca della licenza. In siffatte circostanze ben si giustifica l'applicazione nei suoi confronti di un provvedimento retto dall'art. 16 cpv. 2 LCStr. Vista l'infrazione commessa e la colpa imputabile a , quello in esame non può essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre deve quindi essere confermato. 5.2. È altresì opportuno rilevare che un'eventuale necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali deve essere tenuta in considerazione unicamente nell'apprezzamento della durata di un'eventuale revoca della licenza, mentre che è irrilevante ai fini della determinazione della misura amministrativa da adottare, revoca o ammonimento. 6. 6.1. Il ricorrente, titolare di una carrozzeria, sostiene di avere imperiosa necessità professionale di condurre un veicolo a motore, e segnatamente il carro attrezzi, dal momento che la sua attività comporta il recupero di veicoli incidentati, che vengono poi riparati nell'officina. 6.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in

considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., cons. 2c). 6.3. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionista. Il ricorrente ha indicato che il fatturato annuo derivante direttamente dal recupero di auto è pari circa a fr. 30'000.--. Seppure non ha specificato - come richiesto da questo Tribunale - a quale percentuale del suo intero fatturato ciò corrisponda, è possibile dedurre che si tratti di una parte limitata dello stesso, sia a causa dell'importo medesimo, sia per il semplice fatto che i veicoli incidentati che devono essere forzatamente caricati sul carro attrezzi onde raggiungere l'officina sono un numero ridotto. Va peraltro rilevato che il ricorrente non ha nemmeno provato di essere detentore di un carro attrezzi per la guida del quale sia necessaria la licenza per le categorie C-C1. In effetti, egli si è limitato a produrre la fotocopia di una licenza di circolazione su cui è apposto il timbro "annullato". Nulla di diverso risulta al servizio immatricolazioni della Sezione della circolazione, interpellato da questo Tribunale. Per quanto attiene all'autofurgone Iveco immatricolato quale veicolo di soccorso, il suo peso totale non è superiore a 3'500 kg. Pertanto potrebbe essere guidato dai dipendenti dell'officina con licenza di condurre per la categoria B. In quanto esposto dal ricorrente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche affittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza. 7. Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente e della colpa che gli è imputabile, sulle quali ci si è già soffermati, nonché dei suoi precedenti, e del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata di tre mesi del provvedimento di revoca appare del tutto conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità. 8. Deve essere parimenti disattesa la richiesta del ricorrente di stabilire il periodo di revoca compatibilmente con i propri impegni di lavoro. In effetti, all'amministrato non compete alcun diritto in tal senso. Ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto con la natura affittiva del provvedimento di revoca. 9. In esito a quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 29 cpv. 2 Cost.; 3, 16 cpv. 2, 17 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSStr ; 1 ss. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.